

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI
STABILITÀ PER IL 2018**

Testo coordinato con le modifiche
apportate da:
L.R. 3 giugno 2019, n. 5


stampa gli articoli selezionati

CAPO II**SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE****Sezione IV****Commercio****Art. 22***Vendite promozionali*

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

stampa gli articoli selezionati

Note del Redattore:

[1]  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
